

NOTAIO AVV. MARCO FAIETA

Pineto Via Garibaldi, 90

Tel - Fax 085.9492264

Pescara Via Beato Angelico, 3

Tel. 085.4227419 Fax 085.2924165

Repertorio n. 22738

Raccolta n. 15261

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCI AZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, in Pescara alla Via Beato Angelico n. 3, alle ore sedici e venti minuti avanti a me Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente la signora:

- **DI CESARE Maria Concetta**, nata a Spoltore (PE) il 17 settembre 1952, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di cui appresso, casalinga, la quale interviene nel presente atto, appunto, nella sua qualità di Presidente dell'associazione "**C.L.E.D. - COMITATO DI LOTTA ALLA EMARGINAZIONE E DROGA - ONLUS**", con sede in Pescara, Piazza Alcione n. 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti Pescara col codice fiscale 80022200689, partita Iva 00452990682, REA n. PE 138123.

Detta comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette:

a) in questo giorno luogo e ora è stata convocata l'assemblea degli associati della C.L.E.D. - COMITATO DI LOTTA ALLA EMARGINAZIONE E DROGA - ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) avviso di convocazione modifica dello Statuto ai sensi della Legge 117/17 Codice Terzo Settore;

b) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

c) è presente essa comparente, presidente dell'associazione;

d) sono presenti numero tre componenti del Consiglio di Presidenza, nelle persone di essa comparente, e dei signori Francesco D'Agostino e Achille Cadeddu;

e) sono presenti, di persona o a mezzo deleghe effettuate in conformità allo statuto sociale, quattordici membri dell'associazione indicati nell'elenco presenti allegato sotto la lettera "A", di cui hanno diritto di voto quelli indicati nel detto allegato "A";

f) che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente mi fa richiesta di svolgere le funzioni di segretario alla predetta assemblea.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, la signora DI CESARE Maria Concetta, la quale, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, rammenta agli associati presenti la circostanza che occorre adeguare lo statuto alle nuove normative.

In particolare, il Presidente illustra la necessità di adeguare, modificando, pressochè l'intero testo dello statuto: infatti vengono adeguati tutti gli articoli dello stesso.

La medesima illustra poi il contenuto degli articoli così come modificati, soffermandosi, in particolare, sulle più significative novità.

Tutto ciò esposto, il presidente invita l'assemblea a deliberare sull'approvazione della proposta all'ordine del giorno. Dopo una breve discussione, l'assemblea col voto favorevole di tutti gli associati aventi diritto di voto,

DELIBERA

- di modificare integralmente, nella versione di cui all'allegato di cui infra, il testo dello statuto dell'associazione.

Il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, consegnatomi dalla comparente, si

allega al presente atto sotto la lettera "**B**", previa la lettura datane da me notaio alla stessa, per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi null'altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta essendo le ore sedici e trenta minuti.

La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A".

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami, lo approva, e con me lo sottoscrive in fondo alle ore sedici e cinquanta minuti.

Il presente atto consta di un foglio, pagine due e quanto di questa scritte in parte di mio pugno da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.

Firmato: Maria Concetta DI CESARE, Marco Faieta notaio

Allegato "A"

Nominativi dei presenti

Maria Concetta Di Cesare (anche con delega Gino Ricci e Anna Saccoccia);
Achille Cadeddu (anche con delega Gilda Luise);
Romana Manzo (anche con delega Giuseppina Profeta);
D'Agostino Francesco (anche con delega Arnaldo Chiavaroli);
Maria Rita Amato;
Rita D'Agostino;
Giuseppe Di Giosaffatte;
Francesca Milassi;
Alessandro Cavicchia

M. Concetta Di Cesare
Achille Cadeddu
Romana Manzo
D'Agostino Francesco
Maria Rita Amato
Rita D'Agostino
Giuseppe Di Giosaffatte
Francesca Milassi
Alessandro Cavicchia



STATUTO

"C.L.E.D. - COMITATO DI LOTTA ALLA EMARGINAZIONE E DROGA - ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"C.L.E.D. - COMITATO DI LOTTA ALLA EMARGINAZIONE E ALLA DROGA ODV"**, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza Alcuone 14 nel Comune di Pescara.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e associati sono:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c) comma 1 art. 5 d.l.g. 117/17) mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- con tutti i mezzi ritenuti idonei dagli organi della associazione in rapporto con le strutture sanitarie e sociali esistenti e da creare sul territorio, curando cicli di conferenze aperti al pubblico, lezioni e similari, pubblicazioni di monografie, ricercando un costruttivo rapporto con tutti gli organi di informazione.
- Organizzazione e gestione dei centri per il recupero totale anche sul piano sociale dei tossicodipendenti e di tutti gli altri fenomeni di dipendenza giovanile e non e/o di devianze e/o disagi sociali di varia natura ed attivare tutte le iniziative miranti ad ottenere un più concreto intervento, sia operativo che legislativo, di tutte le Autorità ed Enti Pubblici per la prevenzione del disagio giovanile.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

I soggetti giuridici che possiedono i requisiti previsti dal D.lgs. 117-17 possono

richiedere l'ammissione all'organizzazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Consiglio di Presidenza comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati anche mediante delega scritta conferita ad un altro socio nei limiti della previsione del comma 3 dell'art. 24 del Dlgs 117-17. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Presidenza
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Presidenza lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ai sensi dell'art. 25 del d. lgs 117/17:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

Al. Corsetti di base

presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero dispari di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art 26 comma 3 del dlgs 117-17.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Presidenza ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Presidenza.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Presidenza in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad



atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Il Revisore Legale dei Conti viene eletto dall'assemblea dei soci e potrà essere scelto anche tra i non soci e dura in carica un anno fatta salva la possibilità di essere rieletto per un massimo di 6 (sei) volte.

Il Revisore Legale dei Conti ha l'obbligo di relazione all'assemblea dei soci almeno ogni anno.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Presidenza e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Presidenza che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

H. Cecchetti D. Basso

Marco Geronzi

